

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE**  
**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Francesco NAPOLI	Presidente f.f.
- Avv. Francesco FAVI	Segretario f.f.
- Avv. Enrico ANGELINI	Componente
- Avv. Leonardo ARNAU	Componente
- Avv. Giampaolo BRIENZA	Componente
- Avv. Paola CARELLO	Componente
- Avv. Giampiero CASSI	Componente
- Avv. Claudio CONSALES	Componente
- Avv. Aniello COSIMATO	Componente
- Avv. Paolo FELIZIANI	Componente
- Avv. Antonio GAGLIANO	Componente
- Avv. Nadia Giacomina GERMANA' TASCONA	Componente
- Avv. Daniela GIRAUDO	Componente
- Avv. Vittorio MINERVINI	Componente
- Avv. Mario NAPOLI	Componente
- Avv. Alessandro PATELLI	Componente
- Avv. Francesco PIZZUTO	Componente
- Avv. Demetrio RIVELLINO	Componente
- Avv. Federica SANTINON	Componente
- Avv. Lucia SECCHI TARUGI	Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Francesco Salzano ha emesso la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso presentato dall' Avv. [RICORRENTE] nato a [OMISSIS] il [OMISSIS] del Foro di Napoli (C.F. [OMISSIS] PEC [OMISSIS]) in proprio e con la difesa dell'avv. [OMISSIS], elettivamente domiciliato presso il proprio studio in [OMISSIS] (domicilio digitale pec [OMISSIS]), avverso la decisione n. 136/2022 del Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense di Napoli dep. il 21.12.2022, in pari data notificata a mezzo pec, con la quale è stata comminata la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione per anni cinque.

il ricorrente Avv. [RICORRENTE] è comparso personalmente;

il difensore avv. Valerio De Martino del Foro di Napoli, regolarmente citato non è comparso.

per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, regolarmente citato nessuno è comparso;

Udita la relazione della Consigliera avv. Paola Carello.

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

Inteso il ricorrente il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso o in subordine una sanzione adeguatamente ridotta.

### **FATTO**

L'avv. [RICORRENTE] è stato sottoposto a procedimento disciplinare per rispondere delle condotte di cui al seguente capo di incolpazione:

*“per aver, l'avv. [RICORRENTE], per i fatti commessi in Napoli a partire dall'anno 2015 e fino al 2017, in violazione degli artt. 9 (doveri probità, dignità, decoro, indipendenza), 23 co. 1, 2, 5, 6 (conferimento dell'incarico), 37 co. 1 (divieto di accaparramento di clientela), 50, co. 1, 2,3 (dovere di verità), art. 55, co 1 (rapporti con i testimoni e persone informate) Codice Deontologico, esercitato la propria attività professionale venendo meno ai doveri di probità, lealtà, correttezza, e non rifiutandosi di prestare la propria attività nonostante la conoscenza delle operazioni illecite, usando mandati falsi e suggerendo l'adozione di comportamenti illeciti e fraudolenti e documenti che sapeva essere falsi e intrattenuto rapporti anche con i testi che sapeva essere falsi”.*

Il procedimento trae origine dalla comunicazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli al Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense presso il Distretto di Napoli (di seguito CDD per brevità) della notizia ricevuta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli ex art. 51, co.3, L. 247/12, in relazione all'applicazione in data 17.10.2018 della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di alcuni iscritti all'albo, tra i quali l'Avv. [RICORRENTE], indagati del delitto di cui all'art. 416, commi 1,2,3 e 5 c.p., 81 cp, 110, 642 commi 1 e 2 cp.

Agli indagati era contestato di aver *“promosso, costituito ed organizzato una associazione per delinquere finalizzata alla commissione di truffe in danno delle compagnie di assicurazione”*; in particolare, all'avv. [RICORRENTE] si contestava *“di avere apportato il proprio contributo alle finalità della associazione per delinquere in qualità di avvocato, con il ruolo di patrocinatore nelle controversie giudiziarie relative ai falsi sinistri ideati e realizzati dalla associazione, in particolare contribuendo ad ideare la strategia giudiziale e stragiudiziale da seguire, con i relativi mezzi istruttori da utilizzare nella definizione delle controversie”.*

Il CDD, esaminati gli atti e acquisita la notizia del “giudicato” cautelare penale per il rigetto del reclamo, in data 05.12.2018 deliberava l'applicazione nei confronti dell'odierno ricor-

rente della sospensione cautelare ex art. 60 L.247/12 per dodici mesi.

Il CDD procedeva in sede istruttoria all'acquisizione degli atti relativi al procedimento penale e, in particolare, della sentenza del G.U.P. presso il Tribunale di Napoli n. [OMISSIS]/2019 che aveva condannato l'avv. [RICORRENTE] a tre anni di reclusione; nonché della successiva decisione della Corte di Appello di Napoli - I Sez. Penale n. [OMISSIS]/2021 che aveva rimodulato la condanna in 2 anni di reclusione e concesso il beneficio della sospensione condizionale, ex art.599 bis cpp; all'esito della fase dibattimentale, con decisione depositata il 21.12.2022, il CDD riconosceva la responsabilità disciplinare dell'incolpato e deliberava l'applicazione della sanzione indicata.

Avverso la decisione il ricorrente ha inoltrato tempestiva impugnazione, deducendo più motivi e chiedendo che il CNF, in via principale, dichiari la nullità del provvedimento del CDD per violazione del diritto di difesa; in subordine, applichi una sanzione meno afflittiva. Nei quattro motivi articolati ha dedotto nell'ordine: la sopravvenuta prescrizione dell'azione disciplinare; la nullità della decisione per il rigetto del CDD della richiesta della difesa di disporre l'accompagnamento coattivo di un teste ammesso; l'omessa motivazione in merito alle violazioni deontologiche accertate; infine, con il quarto motivo, l'eccessività della sanzione irrogata.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

1. Nel primo motivo di ricorso si sostiene che i fatti di cui ai capi d'incolpazione avrebbero avuto inizio nel 2015 e, di conseguenza, sarebbe maturato il termine di cui all'art. 56 L. 247/12 con prescrizione dell'azione disciplinare.

Il motivo è infondato.

Come il Consiglio ha avuto modo di ritenere in più decisioni, il *dies a quo* di decorrenza della prescrizione dell'azione disciplinare va individuato nel momento della commissione del fatto solo se questo integra una violazione deontologica di carattere istantaneo che si consuma o si esaurisce al momento stesso in cui viene realizzata; ove invece la violazione risulti integrata da una condotta protrattasi e mantenuta nel tempo, la decorrenza del termine prescrizione ha inizio dalla data della cessazione della condotta stessa (Consiglio Nazionale Forense sentenze n.199 del 28 ottobre 2022, n. 74 del 24 giugno 2020, n.71 del 21 giugno 2018, n.64 del 16 giugno 2018, n. 64, n. 162 del 6 novembre 2017).

Il principio è stato confermato anche nelle decisioni delle Sezioni Unite (Cass. SS.UU. n.30383/21; n. 23746/20).

Osserva il Collegio che il ricorrente ha posto in essere condotte deontologicamente illecite omogenee e protrattesi nel tempo, declinate nello svolgimento di attività professionali finalizzate a suggerire e/o agevolare numerosi atti illeciti o fraudolenti, nell'acquisizione di plurimi rapporti di clientela attraverso procacciatori e con modi non conformi a correttezza e decoro, nell'utilizzo di documenti e testimoni falsi per conseguire

in fasi stragiudiziali o giudiziali il risarcimenti dei danni subiti in sinistri falsi, in un arco temporale compreso tra gli anni 2015 e 2017.

Nell'addebito disciplinare è esplicito il riferimento proprio a tale periodo di tempo: *“per aver, l'avv. [RICORRENTE], per i fatti commessi in Napoli a partire dall'anno 2015 e fino al 2017, in violazione degli artt. 9 (doveri probità, dignità, decoro, indipendenza), 23 co. 1, 2, 5, 6 (conferimento dell'incarico), 37 co. 1 (divieto di accaparramento di clientela), 50, co. 1, 2,3 (dovere di verità), art. 55, co 1 (rapporti con i testimoni e persone informate) Codice Deontologico, esercitato la propria attività professionale venendo meno ai doveri di .....”*. Sono stati acquisiti in sede disciplinare più atti del procedimento penale promosso in relazione alle stesse condotte contestate dal CDD, che qualificano come legati dal vincolo della continuazione sino all'anno 2017 i comportamenti penalmente illeciti dell'avv. [RICORRENTE].

Tra essi, l'ordinanza di custodia cautelare del [OMISSIS].09.2018 del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Napoli (RGNR [OMISSIS]/2015) che ha disposto gli arresti domiciliari; la sentenza n. [OMISSIS]/2019 dello stesso G.I.P. che ha condannato il professionista a tre anni di reclusione (all'esito di giudizio abbreviato); la decisione definitiva della Corte di Appello di Napoli n. [OMISSIS]/2021 del [OMISSIS].09.2021 che ha rimodulato la condanna in 2 anni di reclusione con beneficio della sospensione condizionale.

Anche in tale ultima pronuncia il Giudice penale ha confermato il carattere continuato delle condotte poste in essere dall'avv. [RICORRENTE] sino all'anno 2017, condannandolo per avere partecipato ad una associazione per delinquere finalizzata alla commissione di truffe in danno delle compagnie di assicurazioni, contribuendo, con il ruolo di patrocinatore in controversie giudiziarie relative a falsi sinistri, ad ideare la strategia giudiziale e stragiudiziale da seguire con i relativi falsi mezzi istruttori da utilizzare per la definizione della controversia.

Tra gli atti penali acquisiti dal CDD figura anche il verbale redatto dalla P.G. in sede di esecuzione dell'ordinanza di applicazione di misure cautelari e di perquisizione eseguita presso la sede operativa della organizzazione dedita alle truffe assicurative in data 17.10.2018.

In tale sede, occulta e non pubblicizzata in alcun modo né su citofono né su porte d'ingresso, furono rinvenuti, assieme a numerosi fascicoli relativi a sinistri stradali, a molti documenti di identità falsi, valori bollati contraffatti, a timbri di uffici giudiziari e a un'arma clandestina, anche i timbri professionali di alcuni legali, tra i quali l'avv. [RICORRENTE] (suoi precisamente due timbri, uno riportante lo studio di Napoli, l'altro quello di Ostia).

Furono rinvenuti anche una stanza con una scrivania assegnata personalmente all'avv. [RICORRENTE], tracce di pagamenti riferibili allo stesso legale (fino al giorno 11.10.2018)

da parte di [BETA] (agenzia di servizi strumento operativo della associazione illecita), nonché numerosi fascicoli cartacei che inducevano gli agenti a scrivere nella loro annotazione depositata in Procura: *”La documentazione rinvenuta nella sede di Via [OMISSIS] permette di accertare come fosse ancora attiva ed attuale l’attività dell’organizzazione e degli avvocati utilizzati per il patrocinio nei sinistri stradali”*.

Atteso che «in tema di procedimento disciplinare degli avvocati, nei casi in cui l’illecito deontologico attenga ai medesimi fatti contestati in un procedimento penale, il procedimento disciplinare deve essere definito con valutazioni autonome rispetto al processo penale ex art. 54 della L. n. 247 del 2012 anche a proposito della decorrenza del termine di prescrizione dell’azione disciplinare, con conseguente necessità, da parte dell’organo disciplinare, di accertare la data di commissione del fatto che, in caso di illecito permanente, si identifica con quella di cessazione della permanenza» (Cass. S.U, 29/05/2023, n. 14957) si osserva quanto segue.

La documentazione agli atti del procedimento – indipendentemente dalla qualificazione delle condotte come permanenti in sede penale - consente di ancorare la data di cessazione delle stesse per come contestate in sede disciplinare all’avv. [RICORRENTE] a momento successivo all’anno 2017 indicato nel capo di incolpazione del CDD, con conseguente infondatezza del primo motivo di ricorso per non essere ancora decorso il termine di prescrizione di cui all’art. 56 L. 247/12.

2. E’ infondato anche il secondo motivo di doglianza, con cui il ricorrente ha dedotto la nullità della decisione impugnata per violazione del diritto di difesa, per non avere il CDD disposto l’accompagnamento coattivo di un teste ammesso ma non presentatosi all’udienza fissata per la sua escussione.

L’accompagnamento coattivo è un istituto previsto dall’art. 255 c.p.c. e dall’art. 132 c.p.p. e consiste nell’ordine emanato dall’autorità giudiziaria di condurre il testimone all’udienza fissata per la sua escussione tramite la forza pubblica.

Si tratta di un potere che l’ordinamento attribuisce alla Autorità Giudiziaria, sicché, considerato che il procedimento disciplinare innanzi al CDD ha natura amministrativa giustiziale, non giurisdizionale, e che difetta alcuna specifica previsione normativa per il CDD, deve escludersi che l’organo disciplinare possa procedere a disporre l’accompagnamento coattivo di un teste.

A completamento della valutazione della doglianza, si aggiunge che in sede disciplinare opera il principio del libero convincimento, sicché il Giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare ammissibilità, rilevanza e conferenza delle prove dedotte. Non può determinare la nullità della decisione la mancata audizione dei testi o la revoca del provvedimento di ammissione, quando risulti che il Consiglio stesso abbia ritenuto le testimonianze del tutto inutili o irrilevanti ai fini del giudizio, per essere già in possesso

degli elementi sufficienti a determinare l'accertamento completo dei fatti da giudicare attraverso la valutazione delle risultanze acquisite (tra le molte, Consiglio Nazionale Forense sentenze n. 70 del 23 maggio 2022 e n. 57 del 13 maggio 2022).

Non si rinvengono, pertanto, ragioni per ritenere nulla sotto questo profilo la decisione impugnata.

3. Con il terzo motivo di ricorso si censura la motivazione del provvedimento impugnato, ritenuta carente in quanto priva di riferimenti in merito alle violazioni disciplinari contestate: si sostiene che il CDD si sarebbe basato unicamente sulle risultanze della sentenza penale definitiva di condanna e non avrebbe adeguatamente considerato i documenti prodotti dall'incolpato nel corso del procedimento, volti a provare che i mandati furono sottoscritti personalmente dagli assistiti e che nei giudizi civili vi erano fotografie e perizie dei danni ai veicoli.

Sulla violazione dell'art. 37 c.d.f. il ricorrente specifica che tra esso e le [ALFA] srl e la [BETA] si configurava una società tra professionisti di fatto e non un rapporto di procacciamento illecito di clienti.

Il motivo è infondato.

Anche nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati il giudice non ha l'obbligo di confutare esplicitamente le tesi non accolte né di effettuare una particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, essendo sufficiente a soddisfare l'esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti da un esame logico e coerente, non di tutte le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, bensì di quelle ritenute di per sé sole e idonee e sufficienti a giustificarlo; in altri termini non si richiede al giudice di merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove dedotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata della adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse (conf. Consiglio Nazionale Forense sentenza n. 268 del 31 dicembre 2021).

Il CDD di Napoli ha correttamente evidenziato le prove idonee e sufficienti a fondare il deliberato di responsabilità con una logica e coerente motivazione sviluppata intorno agli atti penali acquisiti.

Innanzitutto ha dato rilievo alla sentenza definitiva (come confermato dal ricorrente sia all'udienza dibattimentale innanzi il CDD in data 16.02.2022, che nel ricorso) della Corte di Appello di Napoli n. [OMISSIS]/2021 che, ai sensi degli artt. 442 e 533 c.p.p., ha rideterminato la pena dell'avv. [RICORRENTE], in applicazione dell'art. 599 bis c.p.p., in due anni di reclusione con sospensione condizionale (rispetto ai tre anni di pena del primo grado).

Come riportato nella decisione del CDD, la Corte, preso atto della rinuncia degli appellanti

(avv. [RICORRENTE] compreso) a tutti i motivi di impugnazione, ha ritenuto integralmente condivisibile la analitica ricostruzione dei fatti e la attenta motivazione della decisione di primo grado, in relazione a condotte definite “*di non minimale gravità*”.

La pronuncia del G.I.P. aveva delineato una fattiva partecipazione dell'avv. [RICORRENTE] ai fini illeciti di una stabile ed articolata compagine associativa, strutturata intorno a “organizzatori” affiancati da “procacciatori di danno” e supportati dall'esterno da “falsi testimoni” e da periti e legali compiacenti, tra i quali figurava proprio l'odierno ricorrente.

Pertanto, la Corte, ha dichiarato il professionista responsabile di avere partecipato ad una associazione per delinquere finalizzata alla commissione di truffe in danno delle compagnie di assicurazioni; di avere assunto il ruolo di patrocinatore in controversie giudiziarie relative a falsi sinistri; di avere contribuito ad ideare la strategia giudiziale e stragiudiziale da seguire con i relativi mezzi istruttori da utilizzare per la definizione della controversia; di avere denunciato come veri sinistri in realtà mai accaduti; di avere falsificato, alterato, preconstituito elementi di prova e documentazione a supporto.

L'avv. [RICORRENTE] è così stato definitivamente condannato alla “*pena di anni 2 di reclusione con beneficio della sospensione condizionale della pena, cui si perviene dalla pena base per il più grave reato associativo di anni 2 mesi 3 di reclusione – concesse le circostanze attenuanti generiche in misura equivalente alla contestata aggravante di cui all'art. 416, comma V, c.p. – aumentata di complessivi mesi 2 di reclusione per la continuazione con i reati contestati al capo 77) (1 mese per ognuno dei due episodi delittuosi), aumentata di mesi 1 di reclusione per la continuazione con il reato contestato al capo 83), aumentata di complessivi mesi 6 di reclusione per la continuazione con i reati di falsa testimonianza a lui contestati (1 mese per ognuno dei 6 episodi delittuosi) fino ad un totale di anni 3 reclusione, ridotta per la scelta del rito alla pena finale.*”

Il CCD di Napoli, con corretta applicazione dell'art. 653 c.p.p., ha riconosciuto alla decisione della Corte di Appello efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all'accertamento della sussistenza dei fatti e della loro illiceità penale e all'affermazione che l'imputato li ha commessi; ha quindi ritenuto sussistenti le condotte contestate per violazioni di più doveri deontologici, emergendo dai fatti storici definitivamente acclarati in sede penale che l'avv. [RICORRENTE] aveva prestato la propria attività professionale per realizzare operazioni illecite, utilizzato mandati falsi ricevuti dalla associazione, suggerito l'adozione di comportamenti illeciti e fraudolenti, formato ed utilizzato prove e documenti che sapeva essere falsi, il tutto con modalità reiterate ed in associazione con altre persone.

Il CDD ha rilevato che le decisioni di condanna nei due gradi penali si fondavano nelle risultanze della capillare attività di indagine svolta dalla Polizia Giudiziaria attraverso



attività intercettiva telefonica e telematica, pedinamenti, perquisizioni, indagini bancarie, sommarie informazioni.

Indagini ampie e differenziate riportate negli atti del processo, tra i quali il verbale redatto dalla P.G. in occasione della perquisizione in data 17.10.2018, quando presso la sede della [BETA] fu rinvenuta anche una stanza con quattro scrivanie riservata a quattro legali (tra i quali l'avv. [RICORRENTE]) definiti dagli investigatori *“interni”* poiché *“stabilmente e quotidianamente presso la sede”* del sodalizio criminoso.

Come già rilevato, nella sede furono rinvenuti, oltre a molti documenti di identità falsi, a timbri di uffici giudiziari, a un'arma clandestina, a valori bollati contraffatti, anche due timbri professionali dell'avv. [RICORRENTE] e tracce di pagamenti, anche recenti, riferibili allo stesso legale da parte della [BETA].

Il CDD ravvisa l'intraneità dell'avv. [RICORRENTE] all'associazione illecita pure dalle numerose conversazioni telefoniche intercettate ed intercorse con gli *“organizzatori”* del sistema criminoso, da cui emerge che il legale più volte durante la settimana si recava presso la sede di [BETA] per pianificare il calendario della settimana con i nominativi dei testi da indicare o da accompagnare innanzi il Giudice di Pace per testimoniare, agendo con le tre persone che la decisione n. n.[OMISSIS]/2021 della Corte di Appello di Napoli definisce *“organizzatori”* del disegno criminoso e condanna alla reclusione (uno a anni 7 mesi 11 giorni 10, gli altri ciascuno a anni 5 mesi 11 giorni 10).

Le conversazioni intercettate comprovavano in modo chiaro i confidenziali rapporti con gli *“organizzatori”*, il ruolo di primo piano del legale nella realizzazione della fase risarcitoria-giudiziale delle truffe, la sua completa consapevolezza della illiceità delle condotte che venivano suggerite, avallate e poste in essere.

Queste le risultanze probatorie che il CDD di Napoli ha posto a fondamento della decisione adottata, con corretta ed adeguata motivazione che individua nelle condotte accertate in sede penale le gravi violazioni dei doveri deontologici indicati nel capo di incolpazione, a cominciare da quelli fondanti la professione forense di cui all'art.9 c.d.f..

L'odierno ricorrente, acquisendo plurimi rapporti di clientela a mezzo di [BETA] o altri soggetti con modalità illecite e certamente non conformi a correttezza e decoro, ha violato il divieto di cui all'art. 37, I co., c.d.f.; accettando plurimi incarichi professionali, conferiti da [BETA] e privi del consenso della parte assistita e non rifiutandosi di prestare la propria attività pur nella consapevolezza che fosse finalizzata alla realizzazione di operazioni illecite, ha violato i divieti di cui all'art. 23, co 1,2,5, c.d.f.; suggerendo e partecipando a comportamenti e atti illeciti o fraudolenti, patrocinando richieste e azioni dirette a conseguire il risarcimento di danni derivanti da sinistri stradali mai verificatisi e costruiti *“a tavolino”*, ha violato il divieto di cui all'art. 23, co 6, c.d.f.; avvalendosi ripetutamente nell'attività professionale di atti di cui conosceva la falsità (perizie di stima e mandati) e di



falsi testimoni, alcuni dei quali indottrinati prima della deposizione, con condotte sostanziali e processuali contra legem, ha violato i doveri di cui agli art. 50, co 1,2,3, art. 23, co 6, art. 55, co. 1, c.d.f..

Nell'illustrato contesto probatorio, ribadito l'ampio potere discrezionale del giudice disciplinare nella valutazione di conferenza e rilevanza delle prove, restano prive di rilievo, prima che di fondatezza, le doglianze del ricorrente di cui al terzo motivo, relative all'omessa valutazione da parte del CDD di documentazione difensiva depositata in corso di procedimento e consistente in due procure asseritamente sottoscritte dagli assistiti e corredate da documenti di identità e codici fiscali e in documentazione fotografica dei danni di due sinistri, con relative due carte di circolazione.

Con riferimento alla violazione dell'art. 37, co.I, c.d.f. l'avv. [RICORRENTE] deduce che nel suo caso non vi sarebbero state acquisizioni di rapporti di clientela a mezzo di agenzia o procacciatori, dal momento che tra lui, le Società [ALFA] e [BETA] e [OMISSIS], [OMISSIS] e [OMISSIS] vi sarebbe stata *“una Società (di professionisti) di fatto, essendo essa sorta in base ad un semplice comportamento concludente tra gli stessi”*.

La deduzione non solo è sfornita di qualsiasi fondamento giuridico o fattuale, ma appare anche pregiudizievole per la difesa, laddove avvalora lo stretto legame, già emergente dagli atti penali, tra il professionista e le tre persone che con la citata decisione della Corte di Appello sono state condannate quali *“primi capi e promotori, e, comunque, tutti organizzatori dell'associazione per delinquere finalizzata alle truffe in danno delle compagnie di assicurazioni”*.

4. Nell'ultimo motivo di ricorso il ricorrente si duole dell'eccessività della sanzione applicata, non sorretta da idonea motivazione; deduce che il CDD avrebbe dovuto considerare, ai fini di una sanzione più lieve, il comportamento collaborativo tenuto dall'incolpato nel corso del procedimento, la sanzione penale contenuta nella condanna a due anni di reclusione con pena sospesa, la sanzione di soli due anni di sospensione comminata dallo stesso CDD ad altro professionista in diverso procedimento disciplinare per fatti analoghi.

Il motivo è infondato.

Ravvisando nelle condotte dell'avv. [RICORRENTE] un completo e disinibito asservimento della professione forense alla realizzazione di finalità illecite e fraudolenti, il CDD di Napoli ha applicato la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione per cinque anni, che appare adeguata e proporzionata alla pluralità di illeciti di cui l'iscritto è stato riconosciuto responsabile per le ragioni che seguono, integrative di quelle esposte dal CDD in forza dei poteri conferiti a questo Consiglio quale giudice d'appello.

Oggetto di valutazione deve essere il comportamento complessivo dell'incolpato e la sanzione è unica anche ove nell'ambito dello stesso procedimento siano molteplici le

condotte lesive poste in essere.

La sanzione non può essere frutto di un mero calcolo matematico, ma deve essere conseguenza della complessiva valutazione dei fatti e dei comportamenti contestati; essa deve *“...essere commisurata alla gravità del fatto, al grado della colpa, alla eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell'incolpato, precedente e successivo al fatto, avuto riguardo alle circostanze, soggettive ed oggettive, nel cui contesto è avvenuta la violazione “ (art. 21 III co, c.d.f.), nonché agli altri parametri di cui al successivo IV co..*

All'avv. [RICORRENTE] sono state contestate condotte incluse nel novero dei comportamenti non colposi violativi della legge penale (art. 4, comma 2, c.d.f.) e lesive dei doveri sanciti nel Codice Deontologico Forense agli artt. 9 (doveri probità, dignità, decoro, indipendenza), 23 co.1,2,5,6 (conferimento dell'incarico), 37 co.1 (divieto di accaparramento di clientela), 50, co.1,2,3 (dovere di verità), art. 55, co.1 (rapporti con i testimoni e persone informate).

L'art. 9 c.d.f. enuncia i principi fondamentali della professione forense che vengono violati in occasione di ogni comportamento illecito.

Per l'infrazione dei doveri di cui agli altri articoli del codice deontologico sono tipizzate le seguenti sanzioni: -art.23 co.1,2,5,6, per i co.1 e 2 sanzione edittale avvertimento, aggravabile fino alla sospensione di mesi 2; -art.37 co.1 sanzione edittale censura, aggravabile fino alla sospensione di anni 1; -art.50, co.1,2,3 sanzione edittale sospensione da 1 a 3 anni, aggravabile fino alla radiazione; -art.55, co.1 sanzione edittale sospensione da 2 a 6 mesi, aggravabile fino alla sospensione fino a 3 anni.

La verifica delle sanzioni tipizzate per ciascuna violazione evidenzia che già soltanto per la violazione del dovere di verità di cui all'art. 50 c.d.f. è possibile applicare in via aggravata la sanzione della radiazione, per il profondo disvalore che per l'ordinamento connota le condotte di formazione e/o utilizzo di atti falsi, illeciti o fraudolenti da parte di un avvocato, soprattutto all'interno di un processo o nell'ambito dell'attività professionale.

In sede penale l'avv. [RICORRENTE] è stato definitivamente condannato a due anni di reclusione anche per avere, nell'ambito dell'attività professionale, falsificato, alterato, preconstituito elementi di prova e documentazione a supporto di richieste stragiudiziali e azioni giudiziarie, con truffe in danno delle compagnie di assicurazione, partecipando ad una associazione per delinquere, in un non ridotto arco temporale; tutti comportamenti di indubbia gravità che già da soli avrebbero potuto giustificare la sanzione comminata.

Pertanto, la sospensione applicata dal CDD deve essere ritenuta sanzione proporzionata ed adeguata alle violazioni di cui l'iscritto si è reso responsabile, a fronte della gravità delle condotte; della loro pluralità; della reiterazione nel tempo; del loro rientrare nel novero degli illeciti penali; delle modalità e del contesto delinquenziale in cui sono avvenute; della

compromissione dell'immagine dell'avvocatura e della perdita di credibilità e prestigio della categoria, conseguite dalla vicenda giudiziaria che ha generato misure cautelari personali ed è giunta ad una condanna penale definitiva a due anni di reclusione; della lesione dell'affidamento nella figura dell'avvocato, quale professionista leale e corretto.

Va disattesa la richiesta del ricorrente di una sanzione più lieve per il comportamento collaborativo tenuto innanzi al CDD, per la misura della sanzione penale di condanna a due anni di reclusione con pena sospesa e per la differente sanzione comminata in precedente decisione ad altro professionista da parte dello stesso CDD.

Precisato innanzi tutto che questo Collegio è chiamato a valutare la decisione oggetto di impugnazione e non pronunce che hanno riguardato altri incolpati in diversi procedimenti disciplinari, si osserva è obbligo dell'avvocato mantenere nei confronti delle istituzioni forensi comportamenti ispirati a correttezza e lealtà e collaborare per l'attuazione delle finalità delle stesse istituzioni (artt. 19 e 71 CDF).

La sanzione definitiva comminata all'avv. [RICORRENTE] in sede penale non può automaticamente condizionare la dosimetria di quella disciplinare nel senso richiesto dal ricorrente, per più motivi: per l'autonomia degli ordinamenti penali e disciplinari che consente al giudice disciplinare autonoma valutazione del materiale probatorio penale acquisito, anche in ipotesi di condanna penale definitiva per gli stessi fatti, e che gli permette di valutare come illecite condotte che sono risultate prive di conseguenze penali ma violano i doveri della professione; per la portata tutt'altro che trascurabile di una condanna a due anni di reclusione per condotte penalmente rilevanti tenute da un avvocato nell'esercizio della professione forense.

#### **P.Q.M.**

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;

Il Consiglio Nazionale Forense respinge il ricorso.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 18 maggio 2023.

IL SEGRETARIO f.f.  
f.to Avv. Francesco Favi

IL PRESIDENTE f.f.  
f.to Avv. Francesco Napoli

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,  
oggi 25 luglio 2023.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO  
f.to Avv. Giovanna Ollà

Copia conforme all'originale

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO  
Avv. Giovanna Ollà